



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
ARCHERY CLUB VENTIMIGLIA

Sede sociale e indirizzo fiscale:  
Laura LORENZI - VIA Roma, 58 – 18039 VENTIMIGLIA (IM)  
C.F. 90012120086

email: [mail@archeryclubventimiglia.it](mailto:mail@archeryclubventimiglia.it)  
[www.archeryclubventimiglia.it](http://www.archeryclubventimiglia.it)

## STATUTO

### Articolo 1 – Denominazione e Sede Sociale

E' costituita in Ventimiglia, un'associazione sportiva denominata "Archery Club Ventimiglia – Associazione Sportiva Dilettantistica" (già Archery Club Ospedaletti n.d.r.).

### Articolo 2 – Scopo dell'Associazione

1. L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva del Tiro con l'Arco, mediante l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria, utile a promuovere la conoscenza e la pratica del Tiro con l'Arco stesso, inclusa attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica di tale disciplina. Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, anche, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Tiro con l'Arco. Nella propria sede l'associazione potrà inoltre svolgere altre attività ricreative in favore dei propri soci, compresa anche la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati ed inoltre dall'obbligatorietà del bilancio.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, della FITArco, nonché agli statuti e ai regolamenti della FITA.

### Articolo 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

### Articolo 4 – Norme d'ammissione all'Associazione

1. Possono diventare Soci le persone fisiche che intendono partecipare e collaborare alla vita dell'associazione e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare un'apposita domanda.
3. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo la cui eventuale valutazione negativa deve sempre essere motivata, e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea.
4. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### Articolo 5 – Qualità dei Soci

La Società è costituita da:

- a) Soci Onorari
- b) Soci Ordinari
- c) Soci Sostenitori

In sede di Assemblea i voti dei Soci delle classi giovanili non saranno rappresentati.

### Articolo 6 - Decadenza dalla qualità di Socio

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissioni;
  - b) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata dal consiglio Direttivo;
  - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto (*mod. assemblea soci 16/12/2014*).
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) dovrà essere ratificato dall'assemblea ordinaria, e rimane sospeso sino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale assemblea, alla cui seduta dovrà essere invitato il socio in capo al quale è stato emesso il provvedimento, per un esame in contraddittorio dello stesso e dei fatti specifici che lo hanno generato.
3. L'associato radiato non potrà più essere ammesso all'associazione.

#### **Articolo 7 – Diritti dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito anche dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Il socio maggiorenne avrà diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione in base a quanto previsto nel successivo articolo 13.
3. La qualifica di socio da diritto a partecipare a tutte le attività sociali, secondo le modalità eventualmente stabilite dall'apposito regolamento.

#### **Articolo 8 – Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;

#### **Articolo 9 – Norme di funzionamento dell'assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti:
4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.
5. Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, e cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario.
6. Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

#### **Articolo 10 – Partecipazione alle assemblee**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Articolo 11 – Assemblea ordinaria**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria sarà non meno di otto giorni prima della sua data mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'ordine del giorno.

2. L'assemblea deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

#### **Articolo 12 – Validità dell'assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e potrà deliberare a maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 13 – Attribuzioni dell'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria delibera su:

- b) bilancio consuntivo e preventivo;
- c) gli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- d) nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- e) approvazione dei regolamenti sociali;
- f) su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

#### **Articolo 14 – Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso il consiglio direttivo dovrà procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere inoltre essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

#### **Articolo 15 – Validità assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione sarà validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, e delibera a maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **Articolo 16 – Attribuzioni dell'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modifica dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) designazione e/o sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- d) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 17 – Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci.
2. E' composto da 7 membri (*mod. assemblea soci 17/12/2013*), compreso il presidente. Una volta eletto, il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

3. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITArco, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive nazionali ad esso aderenti a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a 2 anni.

#### **Articolo 18 – Funzionamento Consiglio Direttivo**

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
3. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

#### **Articolo 19 – Dimissioni dei Consiglieri**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati non eletti, il consiglio proseguirà in tale situazione dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per integrare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### **Articolo 20 – Convocazione del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se sia richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

#### **Articolo 21 – Compiti del consiglio direttivo**

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (*mod. assemblea soci 16/12/2014*);
- d) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, comma 2;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 22 – Il Presidente**

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

#### **Articolo 23 – Il vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed inoltre in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 24 – Il segretario e il tesoriere**

1. Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo e redige i verbali delle riunioni.
2. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

#### **Articolo 25 – Il dirigente responsabile**

Il dirigente responsabile redige il bilancio, ha la possibilità anche di essere incaricato del ruolo di tesoriere, e in assenza del presidente e del vice ne fa le veci.

#### **Articolo 26 – Il rendiconto**

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

#### **Articolo 27 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 28 – Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività commerciali e non organizzate dall'associazione.

#### **Articolo 29 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FITARCO.

#### **Articolo 30 – Scioglimento dell'Associazione**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'eventuale autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 31 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FITARCO a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Ventimiglia, 21 Ottobre 2010